

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO (Sezione II quater)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11872/2006 proposto da D.Y., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Petretti e Ernesto Tucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a;

contro

-il Ministero degli interni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- l'Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto sull'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 17 novembre 2004;

e per la conseguente declaratoria

dell'obbligo dell'amministrazione resistente di provvedere entro il termine di cui all'art. 21 bis della legge n. 1034/71;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla camera di consiglio del 17 gennaio 2007 il Primo Referendario Floriana Rizzetto;

Uditi, ai preliminari, l'avv. Alessio Petretti, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Paola Palmieri per il Ministero dell'Interno.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con cittadina italiana, espone di aver presentato all'Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo istanza per la concessione della cittadinanza italiana in data 17 novembre 2004 e di aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento in data 1.12.2004.

Successivamente nessun ulteriore atto è stato emanato fino alla scadenza del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del d.p.r. n. 362/1994.

L'interessato agisce pertanto in giudizio direttamente, omettendo di notificare la previa diffida a provvedere sull'istanza in parola, per far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza in questione ed ottenere la condanna all'adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 21 bis della legge n.1034/71.

Il ricorso è affidato al seguente motivo: Violazione dell'art. 2 della legge n. 241/90 e dell'art. 8 della legge n. 91/92.

Non si è costituita in giudizio l'amministrazione, ritualmente intimata.

Alla Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91, prevede che, in caso di richiesta di cittadinanza da parte di straniero coniugato con persona di cittadinanza italiana, "L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni", essendo possibile il rigetto dell'istanza solo in ipotesi specifiche di condanna per alcuni reati o per la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Com'è noto, mentre il provvedimento di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992 costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, la quale può tenere conto di un complesso di elementi di natura patrimoniale, di valutazione della persona del richiedente, di condanne e di procedimenti penali in corso, l'art. 8 della legge citata dispone la decadenza dell'amministrazione dalla facoltà di denegare la cittadinanza italiana quando siano trascorsi oltre due anni dalla presentazione della relativa domanda da parte di soggetti stranieri coniugati con cittadini italiani, poichè solo nell'arco di tempo sopra indicato possono farsi valere le ragioni ostative tassativamente indicate dall'art. 6, comma 1, lett. c, della legge stessa.

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che in tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte dell'amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere, a seguito dell'inutile decorso del termine o di tardivo rigetto della relativa istanza, sussiste il diritto soggettivo alla emanazione del decreto stesso per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei necessari requisiti, che egli è cittadino italiano (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentt. 7-7-1993, n. 7441 e 27-1-1995, n. 1000).

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo inutilmente spirato l'indicato termine per l'adozione del provvedimento espresso e non essendo stata prospettata l'insorgenza di alcun fatto idoneo eventualmente ad interrompere o sospendere il decorso del termine medesimo, la materia del contendere va sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007.